

# Statuto Cassa Edile di Savona

## INDICE

- ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE E SUA DENOMINAZIONE
- ART. 2 - SEDE, FUNZIONI E DURATA
- ART. 3 - RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE
- ART. 4 - I COMPITI
- ART. 5 - PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
- ART. 6 - RAPPORTO DI ISCRIZIONE
- ART. 7 - CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA CASSA
- ART. 8 - ORGANI DELLA CASSA EDILE
- ART. 9 - PRESIDENTE
- ART.10 - VICE PRESIDENTE
- ART.11 - COMITATO DI PRSIDENZA
- ART.12 - COMITATO DI GESTIONE
- ART.13 - CONSIGLIO GENERALE
- ART.14 - COLLEGIO SINDACALE
- ART.15 - GRATUITA' DELLE CARICHE
- ART.16 - PERSONALE DELLA CASSA
- ART.17 - PATRIMONIO SOCIALE
- ART.18 - RENDITE
- ART.19 - PRELEVAMENTI E SPESE
- ART.20 - ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI
- ART.21 - SCIoglimento DELLA CASSA EDILE
- ART.22 - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
- ART.23 - NORMA DI RINVIO

# **STATUTO DELLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

## **ART. 1**

### **COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE E SUA DENOMINAZIONE**

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile ed in conformità agli articoli 34 e 62 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 24 luglio 1959 e all'art. 9 dell'Accordo Provinciale Integrativo 21 settembre 1959, tra la Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia Di Savona aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della provincia di Savona aderenti rispettivamente alla Federazione Nazionale FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, è costituita a Savona a decorrere dal 1° gennaio 1960 la "Cassa Edile della Provincia di Savona" per gli scopi e compiti fissati nel presente statuto.

## **ART. 2**

### **SEDE, FUNZIONI E DURATA**

La Cassa Edile ha la sua sede in Savona ed è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL) nonchè fra la Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona e la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della Provincia di Savona.

Inoltre la Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le sopraccitate Federazioni Nazionali dei Lavoratori e le Organizzazioni Artigiane di settore ANAEPACONFARTIGIANATO e ANSE/ASSOEDILI-CNA.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al primo comma del presente articolo non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

La Cassa Edile non ha fini di lucro.

La durata della Cassa Edile è indeterminata nel tempo.

### **ART. 3**

#### **RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE**

La rappresentanza legale della Cassa Edile spetta al Presidente di cui al successivo art. 9.

Per quanto riguardano i rapporti con la Cassa tutti i lavoratori ed i rispettivi datori di lavoro, ad essa iscritti, eleggono il domicilio legale presso la sede della Cassa medesima.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della Cassa è competente il Foro di Savona.

### **ART. 4**

#### **I COMPITI**

La Cassa Edili provvede a:

- a) prestazioni di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti alla Cassa Edile;
- b) gestione accantonamento per ferie, gratifica natalizia;
- c) ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali di cui al primo comma dall'art.2 del presente Statuto o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali della Provincia di Savona ed essa aderenti.

### **ART. 5**

#### **PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA**

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui al primo comma dell'art. 2 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Savona aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate dagli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione.

La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

Inoltre la Cassa svolge a favore dei lavoratori assistiti provvidenze di carattere morale, culturale, previdenziale, assistenziale stabilite dal Comitato di Gestione secondo le modalità e nei limiti delle disponibilità di esercizio previste dal Comitato stesso.

## **ART. 6**

### **RAPPORTO DI ISCRIZIONE**

Sono iscritti alla Cassa i datori di lavoro e lavoratori i cui rapporti sono regolati da contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art.2 del presente statuto o da altre Organizzazioni che abbiano aderito successivamente con accordi con le stesse.

Il rapporto di iscrizione dei lavoratori cessa per i seguenti motivi:

- a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercitante una attività diversa dall'edilizia e affini.
- b) espatrio dell'iscritto.
- c) cessazione definitiva dell'attività lavorativa dell'iscritto a termine di legge.

Il rapporto dei datori di lavoro cessa per cessazione dell'attività.

Con l'iscrizione alla Cassa Edile le imprese e i lavoratori sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la Cassa Edile derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi stipulati dalle Organizzazioni di cui al primo comma dell'art. 2.

L'iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile, fermi restando gli obblighi di legge e contrattuali, ha una durata minima di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo disdetta almeno di sei mesi prima della scadenza da comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

**ART. 7**  
**CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA CASSA**

Le contribuzioni e i versamenti alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma dell'art.2 del presente Statuto e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Savona ad esse aderenti.

Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono correlativi ed inscindibili fra loro.

Il Comitato di Gestione della Cassa stabilisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Le quote di contribuzione a carico dei lavoratori iscritti devono essere loro trattenute - da parte delle imprese - sulla relativa retribuzione così come quelle relative all'accantonamento per gratifica natalizia e ferie.

L'impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.

**ART. 8**  
**ORGANI DELLA CASSA EDILE**

Sono organi della Cassa Edile:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato di Presidenza;
- il Comitato di Gestione;
- il Consiglio Generale;
- il Collegio Sindacale.

Gli Organi della Cassa Edile sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali ed a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi, oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

**ART. 9**  
**PRESIDENTE**

Il Presidente dura in carica due anni, salva la facoltà di sostituzione di cui all'art.12 lettera B) secondo comma.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e, a tutti gli effetti, ha la rappresentanza legale della Cassa nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre il titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno della Cassa Edile.

Spetta al Presidente:

- promuovere le convocazioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale e presiedere le relative adunanze;
- sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, l'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione di concerto con il Vice Presidente, alle delibere del Comitato di Gestione;
- decidere di concerto con il Vice Presidente, in prima istanza sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro e lavoratori, in materia di contributi e prestazioni;

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Comitato di Gestione fra quelli nominati dalla Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che la Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona non abbia provveduto alla sua sostituzione.

**ART. 10**  
**VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente dura in carica due anni salva la facoltà di sostituzione di cui all'art.12 lettera B) secondo comma.

Spetta al Vice Presidente:

- sovrintendere, di concerto con il Presidente, l'applicazione del presente Statuto;

- dare esecuzione di concerto con il Presidente, alle delibere del Comitato di Gestione;
- decidere di concerto con il Presidente, in prima istanza sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro e lavoratori, in materia di contributi e prestazioni;

In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Comitato di Gestione fra quelli nominati dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei Lavoratori tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei Lavoratori non abbiano provveduto alla sua sostituzione.

## **ART. 11**

### **COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Uno fra i membri nominati dalla Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona, aderente all'ANCE, assumerà la funzione di Presidente, su designazione della medesima.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza:

- sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione;
- decidere in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, da datori di lavoro e lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni;
- curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di Gestione e i rapporti con gli istituti di credito.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.

Le delibere del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro trenta giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva.

## **ART. 12**

### **COMITATO DI GESTIONE**

#### **A) Composizione**

Il Comitato di Gestione è costituito da 12 componenti nominati:

a) n.6 dalla Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona, aderente all'ANCE. La partecipazione delle Organizzazioni Artigiane è determinata con specifico accordo tra la Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona e le locali Organizzazioni Artigiane.

b) n.6 dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della Provincia di Savona aderenti alle Associazioni Nazionali di cui al primo comma dell'art.2.

In caso di necessità i rappresentanti del Comitato di Gestione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive.

#### **B) Durata dell'incarico**

I membri del Comitato di Gestione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati e restano comunque in carica conservando pienezza di poteri fino alla ricostituzione totale del Comitato di Gestione.

E' però dato facoltà alle Organizzazioni di cui al primo comma dell'art. 2 di provvedere alla loro sostituzione prima dello scadere del biennio.

I membri del comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati per qualunque causa, prima dello scadere del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

#### **C) Attribuzioni**

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Comitato di Gestione di:

- predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite, in attuazione agli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art.2 del presente Statuto, relativi ai contributi ed alle prestazioni nonchè il bilancio consuntivo;



- deliberare i regolamenti della Cassa;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
- assumere e licenziare il personale della Cassa e regolarne il trattamento economico in conformità alle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile;
- curare e promuovere l'impiego dei fondi della Cassa, acquistare e vendere immobili a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- sovrintendere ed assumere le relative delibere per quanto concerne l'attuazione dei compiti previsti dall'art.4 e 5 del presente Statuto.

#### D) Convocazioni

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Comitato o dal Presidente o dal Vice Presidente della Cassa o dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza la convocazione verrà effettuata con qualsiasi mezzo ed il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.

#### E) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno l'85% dei presenti.

**ART. 13**  
**CONSIGLIO GENERALE**

**A) Composizione**

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) 12 componenti del Comitato di Gestione.
- b) 2 componenti nominati dalla Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona aderenti all'ANCE.
- c) 1 componente nominato congiuntamente dalle Organizzazioni Artigiane della Provincia di Savona di cui al secondo comma dell'art. 2.
- d) 3 componenti nominati dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato di Gestione,

**B) Durata dell'incarico**

I membri del Consiglio Generale durano in carica un biennio e possono essere riconfermati e restano comunque in carica conservando pienezza di poteri fino alla ricostituzione totale del Comitato di Gestione.

E' però dato facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati per qualunque causa, prima dello scadere del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

**C) Attribuzioni**

Spetta al Consiglio Generale di:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite.
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa Edile.
- decidere in via definitiva gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro e lavoratori, in materia di contributi e prestazioni.

**D) Convocazioni**

La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza la convocazione verrà effettuata con qualsiasi mezzo ed il termine per la convocazione potrà essere ridotto di 48 ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.

#### E) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno l'85% dei presenti.

### **ART. 14**

#### **COLLEGIO SINDACALE**

##### A) Composizione

Il Collegio Sindacale è composto di 3 membri effettivi di cui 2 designati rispettivamente dalla Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona aderente all'ANCE e dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori della circoscrizione di Savona aderenti alle Associazioni Nazionali di cui al primo comma dell'art.2 del presente Statuto.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti dalle sopraindicate Organizzazioni.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Savona.

Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti (uno di parte industriale e uno di parte operaia) destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

##### B) Durata

I Sindaci sia effettivi che supplenti, durano in carica un biennio e possono essere riconfermati e non possono essere revocati se non per giusta causa.

I Sindaci nominati in sostituzione di altri, per qualsiasi motivo eventualmente cessati, prima della scadenza del biennio, restano in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i Sindaci ai quali sono subentrati.

##### C) Compensi

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione.

#### D) Attribuzioni

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa Edile per controllare la corrispondenza nei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci, su invito del Presidente, partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.

### **ART. 15**

#### **GRATUITA' DELLE CARICHE**

Le cariche di cui agli artt. 10,11,12 e 13 del presente Statuto sono gratuite.

Peraltro ai componenti del Comitato di Presidenza potrà essere corrisposta una somma a titolo di indennizzo e rimborso spese stabilita di anno in anno dal Comitato di Gestione.

Analogamente potrà essere deliberata la corresponsione di un gettone di presenza ai membri del Comitato di Gestione.

### **ART. 16**

#### **PERSONALE DELLA CASSA**

A reggere gli uffici della Cassa, assicurandone l'esatto funzionamento, il Comitato di Gestione nomina un Direttore le cui mansioni ed attribuzioni sono stabilite dal Comitato di Gestione stesso.

Il Comitato di Gestione fissa di volta in volta i requisiti per potere ricoprire la carica di Direttore.

Tale nomina deve avvenire esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

L'assunzione dell'altro personale della Cassa è fatta dal Comitato di Gestione, udito il parere del Direttore; anche per tali assunzioni dovranno essere seguiti, esclusivamente, criteri informati al principio della professionalità.

Il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale di tutto il personale dipendente della Cassa è determinato in base ai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile ed in conformità ai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile ed in conformità alle leggi che regolano la materia.

## **ART. 17** **PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale della Cassa è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengono in possesso alla Cassa;
- b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previa occorrendo eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa.

I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, di Paesi della Comunità Europea o titoli obbligazionari garantiti dagli stessi.

Durante la vita dell'Ente non possono essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

## **ART. 18** **RENDITE**

Le rendite della Cassa sono così costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori, dedotta una percentuale del 4% da accantonare al fondo di riserva ordinario.

- b) gli interessi attivi e le rendite patrimoniali;
- c) dalle maggiorazioni contributive per ritardati versamenti da parte dei datori di lavoro delle somme di cui all'art.7;
- d) delle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;
- e) dalle somme che per qualsiasi titolo, previa occorrendo eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Cassa.

## **ART. 19**

### **PRELEVAMENTI E SPESE**

Per le spese di impianto e di gestione, la Cassa potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente, escluse quelle di cui alle lettere d) ed e).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal direttore e firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o di chi li sostituisce.

Agli effetti del presente articolo le persone chiamate a sostituire il Presidente od il Vice Presidente, ai sensi di quinto comma dell'art.9 e del terzo comma dell'art. 10 del presente Statuto devono essere munite di speciale delega scritta autenticata da un notaio.

## **ART. 20**

### **ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI**

L'esercizio finanziario della Cassa ha inizio il 1° di Ottobre di ogni anno e termina il 30 di Settembre dell'anno successivo.

La gestione dell'accantonamento per ferie, gratifica natalizia e festività infrasettimanali e contributi contrattuali, ha inizio il 1° di Ottobre di ogni anno e termina il 30 di Settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa di cui all'art.4 con l'indicazione per ognuna di esse delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro il 30 Aprile di ciascun anno dal Consiglio Generale.

Conseguentemente ad essi devono essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale. Entro il 30 Aprile di ogni anno devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.

Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle Organizzazioni di cui al primo comma dell'art.2 del presente Statuto accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa e da quelle del Collegio dei Sindaci.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

## **ART. 21**

### **SCIoglimento della Cassa Edile**

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo delle Organizzazioni Territoriali di cui all'art.1, su conforme decisione congiunta delle rispettive Associazioni Nazionali, sentito il parere del Comitato di Gestione della Cassa.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizioni di legge o qualora essa venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale.

In entrambe le ipotesi le Organizzazioni territoriali di cui all'art.1 del presente Statuto provvederanno alla nomina di 6 liquidatori, dei quali 3 nominati dalle Organizzazioni di parte industriale e 3 dalle Organizzazioni di parte operaia in ragione di uno per ciascuna.

Trascorso un mese dalla messa in liquidazione provvederà in difetto, il Presidente del Tribunale di Savona.

Le anzidette Organizzazioni determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n.662.

In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Savona, tenendo presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa.

## **ART. 22**

### **MODIFICAZIONE DELLO STATUTO**

Eventuali modifiche del presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo, sentito il parere del Comitato di Gestione.

## **ART. 23**

### **NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.